

Arrivano i fondi per recuperare gli edifici rurali

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha emanato una Direttiva (cfr. G.U. 6 dicembre 2008) sugli interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale, che va a completare il quadro nazionale e rappresenta il riferimento per la definizione, da parte degli Enti locali, dei singoli programmi di finanziamento che, per le imprese agricole, possono rappresentare una importante occasione di riqualificazione degli edifici storici.

Si tratta di programmi di intervento volti al risanamento conservativo e al recupero funzionale di tali insediamenti ma anche alla tutela delle aree circostanti, alla preservazione dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali, all'avvio e al recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

Le tipologie di architettura rurale interessate dal provvedimento comprendono gli insediamenti agricoli, gli edifici o i fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XII e il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica e urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche in coerenza con i programmi di sviluppo rurale, alla predisposizione di appositi programmi triennali, con la definizione delle forme di intervento e delle modalità di incentivazione. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, tali Enti predispongono, nel corso del triennio, appositi bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

Le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili, non possono superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario presentato in sede di richiesta; sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale; non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35, 36, 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, come successivamente modificato.

La direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali prevede che le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità e che la concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi sia subordinata alla stipula di una apposita convenzione.